



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE



Provincia di Cosenza
Comunità Occitana - Stazione Termale

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n.

29

in data

30.03.2021

OGGETTO : Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 – Piano Annuale delle Assunzioni 2021 – Approvazione.

L'anno duemilaVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di MARZO dalle ore 11.00 presso la sede, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	CARICA	Presente	Assente
Vincenzo ROCCHETTI	SINDACO	X	
Pietro OCCHIUZZI	Vice Sindaco	X	
Sergio SCIAMMARELLA	Assessore	X	

Presenti n. 03 - Assenti n. 0

- Presiede il Sindaco Vincenzo ROCCHETTI il quale, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
- Assiste alla seduta per l'esercizio delle sole funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Dr. Ernesto GAGLIARDI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

-che si rende necessario provvedere con l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2021.2023 e piano annuale delle assunzioni 2021;

-che pertanto si rende necessario dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo f.f. al fine di procedere all'adozione dei successivi adempimenti di competenza;

PRESO ATTO della proposta formulata dal Responsabile del Settore Amministrativo f.f., allegata alla presente quale parte e integrante avente ad oggetto "*approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2021.2023 e piano annuale delle assunzioni 2021*";

ATTESO che, per opportuna conoscenza, la proposta redatta è stata inoltrata al Revisore Unico dei Conti Dott. Saverio Carlo Greco;

CHE lo stesso, sugli elaborati inviati, non ha ritenuto possibile rendere parere;

PRESO ATTO della relazione formulata dal Responsabile del Settore Amministrativo f.f. e Finanziario, allegata alla presente quale parte e integrante, prot. 1842 del 30.03.2021, avente ad oggetto "*deduzioni tecnico-contabili in ordine al parere reso dal Revisore Unico di questo Ente locale Dott. Saverio Carlo Greco (verbale n.3) in data 12.03.2021 assunto al protocollo n. 1498 afferente programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021.2023*";

VISTO:

-la precedente deliberazione di Giunta comunale n° 60 del 16.06.2020 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2020.2022 e piano annuale delle assunzioni;

-l'art.6 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, come modificato dal D.Lgs.n.75 del 25.05.2017;

-lo Statuto comunale;

-il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.ii.;

-gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo/personale ai sensi di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché quello reso dal Responsabile del Settore Finanziario anche ai sensi degli artt. 147 bis e 157 dello stesso D.Lgs. sulla proposta, allegata al presente atto quale parte integrante;

Con voto unanime e favorevoli dei presenti espressi nei modi e termine di legge

DELIBERA

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della proposta formulata dal Responsabile del Settore Amministrativo f.f., allegata alla presente quale parte e integrante, avente ad oggetto "*approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2021.2023 e piano annuale delle assunzioni 2021*";
3. Di prendere atto della relazione formulata dai Responsabili dei Settori Amministrativo f.f. e Finanziario, allegata alla presente quale parte e integrante, prot. 1842 del 30.03.2021, avente ad oggetto "*deduzioni tecnico-contabili in ordine al parere reso dal Revisore Unico di questo Ente locale Dott. Saverio Carlo Greco (verbale n.3) in data 12.03.2021 assunto al protocollo n. 1498 afferente programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021.2023*";
4. Di dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo f.f. al fine di procedere all'adozione dei successivi adempimenti di competenza;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo f.f. e Finanziario;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:


4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario comunale
Dott. Ernesto GAGLIARDI



Il Sindaco
Vincenzo ROCCHETTI



**OGGETTO APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E
PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2017 con delibera di G.C. n. 61 del 23/06/2017
- è stata effettuata la approvazione del Fabbisogno personale per il 2019 con delibera di G.C. n. 34 del 20/03/2019
- è stata effettuata la approvazione del Fabbisogno personale per il 2020 con delibera di G.C. n. 60 del 16.06.2020 e integrata con delibera di G.C. n° 93 del 17.10.2020;
- l'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e 2017, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto degli obiettivi anche per il 2018 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2017) e per il 2019;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- l'Ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9 comma 1 *quinques* del dl 113/2016.

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-*quater* legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine il valore medio della spesa di personale del Comune di Guardia Piemontese per gli anni 2018-2020 è inferiore rispetto al 2011-2013;



Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014, conv. in L.114 del 11/08/2014, e L. 208/2015, così come modificata dall'art.1, comma 863, della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, e da ultimo il Decreto legge 50/2017 che prevedono in sintesi quanto segue:

- Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno (oggi "pareggio di bilancio") possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25%, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto per il triennio 2017-2019 (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017);
- cessazioni intervenute nel 2016.: 100% per gli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti medie dell'ultimo triennio, 25% in assenza di questo requisito;
- cessazioni intervenute nel 2017 100% per gli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti medie dell'ultimo triennio, 25% in assenza di questo requisito;
- A decorrere dall'anno 2014 è stato consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Che ai sensi del DL 4 /2019 (convertito con L 26 /2019) sono state ampliate le capacità assunzionali degli enti locali con la estensione a 5 del numero di anni precedenti, con la possibilità di estendere i pensionamenti anche per l'anno in corso;

Preso atto che la scrivente Amministrazione ha registrato a consuntivo 2019 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari al 24.85% presenta un rapporto tra dipendenti e popolazione pari a 1/321, inferiore al parametro fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 (G.U. n. 94 del 22/4/2017) per gli enti con popolazione da 1000 a 1999 abitanti (1 dip./128 ab.);

Considerato che la possibilità assunzionale per il 2021 è assicurata da:

- a) Rispetto dei vincoli di Bilancio;
- b) È stata ridotta progressivamente la spesa di personale in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 1 c. 557 della L. n. 296/2006 e anche per l'anno 2021 la programmazione delle spese sarà effettuata nel rispetto di tale disposizione di legge;
- c) L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente nel 2019 è stata inferiore al parametro del 50% previsto dall'articolo 76, c.7. del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dall'art.20 c. 9 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. n. 111/2011;
- d) È stato rispettato il limite di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 inerente il costo del personale a tempo determinato;

Rilevato che le cessazioni verificatesi negli anni, 2015 e 2016 e 2017 e di quelle da prevedere nel triennio 2018-2020, che hanno subito una variazione a causa di nuove disposizioni pensionistiche (quota 100) sono le seguenti:

- che nell'anno **2016** non si sono verificate cessazioni;
- che nell'anno **2017** non si sono verificate cessazioni;
- che nell'anno **2018** si è verificata una cessazione corrispondente ad un importo annuo di 26.808,79 (B5);
- che nell'anno **2020** si è verificata una cessazione corrispondente ad un importo annuo di 32.903,20 (C6);
- che nell'anno **2021** si è verificata una cessazione corrispondente ad un importo annuo di 41.642,57 (D6);



anno	Unità	categorie	retribuzioni	oneri riflessi	totale	irap	totale costo
2020	1	C6	22.903,20	8.053,23	30.956,43	1.946,77	32.903,20
totali	1		22.903,20	8.053,23	30.956,43	1.946,77	32.903,20
anno	Unità	categorie	retribuzioni	oneri riflessi	totale	irap	totale costo
2021	1	D6	29.638,84	9.484,43	39.123,27	2.519,30	41.642,57
2022	///	///	////////	//////	////////	//////	//////
TOTALI	1		29.638,84	9.484,43	39.123,27	2.519,30	41.642,57

Visto il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n° 10462 del 28.08.2019 che ha previsto un contributo per la stabilizzazione di ogni LSU di €.13.096,22, di cui €.3.800,00 a carico della regione Calabria fino all'età pensionabile ed €.9.296,22 a carico della quota annua del Ministero delle Politiche sociali per anni quattro, nonché un contributo a totale carico della Regione Calabria di €.13.096,22 per ogni stabilizzazione di lavoratore LPU fino all'età pensionabile;

Dato atto:

Che questo Comune ha partecipato all'avviso della Regione Calabria per richiedere l'incentivo per la stabilizzazione nel 2020 di n°3_lavoratori LPU con rapporto di lavoro part-time (fino alla concorrenza delle somme che saranno assegnate), impegnandosi a stabilizzare anche i 8 lavoratori LSU a part-time (e/o comunque fino alla concorrenza delle somme che saranno assegnate) poiché la somma di 9.296,22 €. È stata storicizzate fino all'età pensionabile dei lavoratori.

Che per le amministrazioni che hanno aderito all'avviso Regionale o che vi aderiranno entro la scadenza indicata nell'avviso di riapertura dei termini, non si applicano le procedure di reclutamento previste nell'art.1 comma 446 della l 14572018 (Circolare Ministero del Lavoro n° 15 del 01.08.2019) ma sarà possibile procedere alla stabilizzazione diretta dei lavoratori di cat. A e B sulla base della graduatoria approvata dal dip. Lavoro Regione Calabria

Che la stabilizzazione delle cat. A e B può essere effettuata in deroga alle capacità assunzionali vigenti (art.1 comma 211 della L. 147/2018)

Che la stabilizzazione delle cat. C deve essere programmata all'interno delle capacità assunzionali ma escludendo dalla spesa la quota coperta dai finanziamenti regionali storicizzati.

Vista la Convenzione sottoscritta in data 19 settembre 2018 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria per l'assegnazione delle relative risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria;

Rilevato che l'art. 1, comma 497, legge 160/2019 prevede che, al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, utilizzati anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Rilevato le misure contenute nel predetto comma 495 definiscono un percorso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, come meglio indicati nella disposizione, anche se utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché con altre tipologie contrattuali, con la possibilità di procedere, per il solo anno 2020, alle condizioni e con le deroghe ivi previste al fine di garantire un'occupazione stabile dei soggetti interessati.

Visti i contratti sottoscritti con i lavoratori ex LSU-LPU in data 30.12.2020, a tempo indeterminato e part-time, secondo il seguente schema:

- n° 3 lavoratori in categoria economica A1 per ore settimanali 18;
 - n° 2 lavoratori in categoria economica B1 per ore settimanali 17;
 - n° 6 lavoratori in categoria economica C1 per ore settimanali 15;
- ossia entro il limite del contributo ministeriale/regionale;

Dato atto come l'impiego dei suddetti lavoratori su un impegno settimanale considerevolmente ridotto rispetto a quello storicizzato con i contratti a tempo determinato, utilizzati sino allo scorso anno, rappresenti una diminuzione delle prestazioni rese dagli stessi con conseguente nocumento all'attività generale dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, verificare la possibilità, entro la disponibilità di spesa creatasi dai pensionamenti e nel rispetto del DPCM 17.03.2020, di incrementare l'orario di impiego dei lavoratori ex LSU-LPU, entro il limite delle 26 ore settimanali;

Ritenuto pertanto di approvare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023.

Viste le norme in materia di capacità assunzionali degli enti locali ed in particolare art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3 c. 5, D.L. n. 90/2014, art. 22 c. 2, D.L. n. 50/2017, art. 1, c.557-*quater*, legge n. 296/2006 e da ultimo la legge di bilancio 2019 n. 145/2018, in base alle quali gli enti locali possono nell'anno 2019 assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati dell'anno precedente, oltre ai resti non utilizzati del triennio precedente;

Visto il parere della Corte Conti Lombardia n. 60/2019/PAR, nel quale viene precisato che i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti *ratione temporis* dell'epoca di cessazione dal servizio e non utilizzate e che il riferimento "al triennio precedente" è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

Visto, altresì, l'art. 14-bis del D.L. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019 che ha previsto:

- **la possibilità di sostituire i dipendenti che cessano già nel corso dell'anno (senza attendere l'esercizio successivo), ma i reclutamenti possono avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;**
- **la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti 5 anni (in luogo di 3), con riferimento però alle percentuali di capacità assunzionale esistenti nei singoli esercizi**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 15 del 16.02.2021 con la quale veniva fornito espresso atto di indirizzo specificando, altresì, gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di personale;

Considerato che il fabbisogno del personale di questo Ente viene elaborato alla luce delle cessazioni verificatesi e di quelle che si verificheranno nel triennio 2021-2023 nonché dei servizi erogati e da erogare e delle risorse umane disponibili e secondo l'allegato schema:

Dato atto come alla luce delle su riportate considerazioni, il calcolo della capacità assunzionale aggiornata al DPCM 17.03.2020 e art. 33 del D.L. 34/2019 risulta essere:

CALCOLO MARGINI ASSUNZIONALI - Aggiornato al DPCM 17 marzo 2020					
COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE					
Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4					
Popolazione	1.926				
Fascia di riferimento	B				
Valore 1° soglia	28,6%				
Valore 2° soglia	32,6%				

Step 2 - CALCOLO RAPPORTO				
SPESE DI PERSONALE		Cod. Piano dei conti integrato		ENTRATE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente	614.206,68	U.1.01.00.00.000		Entrate rendiconto anno 2019
				3.134.861
Somministrazione		U.1.03.02.12.001		Entrate rendiconto anno 2018
				2.707.065
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002		Entrate rendiconto anno 2017
				3.127.250
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003		Media
				2.989.725,12
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999		Fondo crediti dubbia esigibilità 2019
				323.487
	614.206,68			ENTRATE DA CONSIDERARE
				2.666.237,73
Rapporto	23,04%			
Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA				
Limite teorico	762.543,99			
Margine	148.337,31	VALORE INCREMENTO DA UTILIZZARE		
Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2021 (art. 5)				
Percentuale massima incremento spesa	29,0%			
Spesa di personale da rendiconto 2019	614.206,68			
Incremento massimo	178.119,94	Non utilizzare		
Step 3c - UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALI RESIDUE DA TURNOVER				
Margini assunzionali da turnover ancora disponibili quinquennio 2016-2020	101.355			
Totale teorico spazi assunzionali	279.474,50			
SOMMA DA UTILIZZARE	148.337,31			

Rilevato come, nel rispetto dell'art. 33 del D.L. 34/2019 per come modificato dalla legge di conversione, gli equilibri di bilancio pluriennali vengono rispettati alla luce delle modalità di calcolo del tetto di spesa definito come rapporto tra la spesa consolidata di personale all'ultimo rendiconto, diviso la media delle entrate degli ultimi tre esercizi al netto dell'accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità;

Considerato come il limite teorico di spesa del personale, secondo il DPCM 17.03.2020, non viene mai raggiunto nel triennio, con ciò avvalorando il rispetto degli equilibri di bilancio nell'arco temporale di validità del fabbisogno;

Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene opportuno approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e il programma annuale 2021:

ANNO 2021 COSTO DEL FABBISOGNO –
148.337,31+41.642,57 = 189.979,88 CAPACITA' ASSUNZIONALE
89.131,32 (integr oraria ex lsu-lpu) + 6.014,76 (A.N.F. ex LSU-LPU) = 95.146,08 FABBISOGNO
94.833,80 RESIDUI PER ASSUNZIONI

- un istruttore direttivo Settore Amministrativo cat D/I full-time – progressione verticale – SENZA AUMENTO DI SPESA RELATIVAMENTE AL PASSAGGIO DA C6 A D1

- integrazione oraria lavoratori assunti a tempo indeterminato ex LSU/LPU sino all'occorrenza di 26 ore/settimana, come da seguente schema:

CATEGORIA	NOMINATIVO	ORE STABILIZZ	ORE INTEGR	INCR TREDICES INCL
A1	GATTO GIUSEPPE	18	8	5.846,94
	FERRONI NATALE	18	8	5.852,72
	MELE ROBERTO	18	8	5.846,94
B1	AVOLIO FRANCESCO	17	9	6.957,79
	CARBONE GIORGIO	17	9	6.957,79
C1	PIETRAMALE ERMANNO	15	11	9.528,70
	TONDI SALVATORE	15	11	9.528,70
	MARASCO GIANPIERO	15	11	9.528,70
	VISCA ANNA	15	11	9.528,70
	ZINGARO RICCARDINA	15	11	9.528,70
	COROLLA GIUSEPPE	15	11	10.025,65
				89.131,32

ANNO 2022 COSTO DEL FABBISOGNO
94.833,80 CAPACITA' ASSUNZIONALE
79.465,11 FABBISOGNO
15.368,69 RESIDUI PER ASSUNZIONI

N° 2 operatori polizia municipale cat C/1 part-time - nuova istituzione - € 28.786,00

N° 1 esecutore cat. B/1 full-time – nuova istituzione + N° 1 esecutore cat. B/1 part-time – nuova istituzione - € 38.535,47

N° 1 operatori cat. A/1 part-time – nuova istituzione - € 12.143,64

Anno 2023 costo del fabbisogno
15.368,69 CAPACITA' ASSUNZIONALE
14.393,00 FABBISOGNO
975,69 RESIDUI PER ASSUNZIONI

N° 1 cat C/1 part-time UTC - vacatio - € 14.393,00

Evidenziato che per la presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore al Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19 c. 8 della L. n. 448/2001;

Considerato che la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 rispetta i vincoli derivanti dalle vigenti normative in materia di personale;

Dato atto che sono stati sentiti i Responsabili dei servizi;

Visti gli articoli 48 e 91 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 35 del D.L.gs. 165/2001;

Visto il D.L.gs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i D.L. 112/2008 e D.L. 78/2010;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.gs.18.08.2000 n. 267;

PROPONE

Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare la dotazione organica così come sotto riportata.

Di modificare e approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa agli anni 2021/2023 così come di seguito, insieme alla rimodulazione della pianta organica che si allega sotto la lett. A che fa parte integrante del presente atto.

Di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 autorizza la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

ANNO 2021 COSTO DEL FABBISOGNO –
148.337,31+41.642,57 = 189.979,88 CAPACITA' ASSUNZIONALE
89.131,32 (integr oraria ex lpu) + 6.014,76 (A.N.F. ex LSU-LPU) = 95.146,08 FABBISOGNO
94.833,80 RESIDUI PER ASSUNZIONI

- un istruttore direttivo Settore Amministrativo cat D/1 full-time – progressione verticale – SENZA AUMENTO DI SPESA RELATIVAMENTE AL PASSAGGIO DA C6 A D1

- integrazione oraria lavoratori assunti a tempo indeterminato ex LSU/LPU sino all'occorrenza di 26 ore/settimana, come da seguente schema:

CATEGORIA	NOMINATIVO	ORE STABILIZZ	ORE INTEGR	INCR TREDICES INCL
A1	GATTO GIUSEPPE	18	8	5.846,94
	FERRONI NATALE	18	8	5.852,72
	MELE ROBERTO	18	8	5.846,94
B1	AVOLIO FRANCESCO	17	9	6.957,79
	CARBONE GIORGIO	17	9	6.957,79
C1	PIETRAMALE ERMANNO	15	11	9.528,70
	TONDI SALVATORE	15	11	9.528,70
	MARASCO GIANPIERO	15	11	9.528,70
	VISCA ANNA	15	11	9.528,70
	ZINGARO RICCARDINA	15	11	9.528,70
	COROLLA GIUSEPPE	15	11	10.025,65
				89.131,32

ANNO 2022 COSTO DEL FABBISOGNO
94.833,80 CAPACITA' ASSUNZIONALE
79.465,11 FABBISOGNO
15.368,69 RESIDUI PER ASSUNZIONI

- N° 2 operatori polizia municipale cat C/1 part-time - nuova istituzione - € 28.786,00

- N° 1 esecutore cat. B/1 full-time – nuova istituzione + N° 1 esecutore cat. B/1 part-time – nuova istituzione - € 38.535,47

- N° 1 operatori cat. A/1 part-time – nuova istituzione - € 12.143,64

Anno 2023 costo del fabbisogno
15.368,69 CAPACITA' ASSUNZIONALE
14.393,00 FABBISOGNO
975,69 RESIDUI PER ASSUNZIONI

- N° 1 cat C/1 part-time UTC - vacatio - € 14.393,00

Di autorizzare l'avvio delle procedure per l'esecuzione della presente deliberazione;

Di autorizzare per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle

altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, non da ultimo dalla legge finanziaria 2021.

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Di precisare che le categorie economiche del personale in servizio potrebbe variare in funzione del fondo risorse decentrate, nella misura in cui si dovesse prevedere, in seno allo stesso, progressioni economiche orizzontali;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS e alla funzione pubblica.


Di autorizzare l'ufficio personale a procedere in merito all'adozione degli atti e delle procedure necessarie per le coperture dei posti previsti.

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e che saranno rispettate le disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n° 33.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile state l'urgenza di provvedere

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO ff.**

(Ing. Giuseppe CARUSO)



DOTAZIONE ORGANICA

ANNO 2021

AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI –
ELETTORALE – SERVIZI SOCIALI – SPORT – SPETTACOLO – TURISMO
– ISTRUZIONE – CULTURA - PERSONALE

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1/12	FINO AL 30.01.2021
D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	11/12	PROGRESSIONE VERTICALE
C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	////////

FINANZIARIO E TRIBUTI

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	////////

TECNICO

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	////////
C	C5	ISTRUTTORE TECNICO	1/12	////////
C	C1	ISTRUTTORE TECNICO	11/12	VACANTE

POLIZIA LOCALE

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
C	C3	ISTRUTTORE	1	////////



ANNO 2022

**AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI –
ELETTORALE – SERVIZI SOCIALI – SPORT – SPETTACOLO – TURISMO
– ISTRUZIONE – CULTURA - PERSONALE**

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	PROGRESSIONE VERTICALE 2021
C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	////////

FINANZIARIO E TRIBUTI

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	////////

TECNICO

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	////////
C	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	VACANTE
B	B1	ESECUTORE	1	NUOVA ISTITUZIONE CONCORSO 2022
B	B1	ESECUTORE	P.T.	NUOVA ISTITUZIONE CONCORSO 2022
A	A1	OPERATORE	P.T.	NUOVA ISTITUZIONE CONCORSO 2022

POLIZIA LOCALE

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
C	C3	ISTRUTTORE	1	////////
C	C1	ISTRUTTORE	P.T.	NUOVA ISTITUZIONE CONCORSO 2022
C	C1	ISTRUTTORE	P.T.	NUOVA ISTITUZIONE CONCORSO 2022

ANNO 2023

**AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI –
ELETTORALE – SERVIZI SOCIALI – SPORT – SPETTACOLO – TURISMO
– ISTRUZIONE – CULTURA - PERSONALE**

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	PROGRESSIONE VERTICALE 2021
C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	////////

FINANZIARIO E TRIBUTI


CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	////////

TECNICO

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	////////
C	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1/2	VACANTE
C	C1	ISTRUTTORE TECNICO	1/2	VACANTE CONCORSO 2023
B	B1	ESECUTORE	1	////////
B	B1	ESECUTORE	P.T.	////////
A	A1	OPERATORE	P.T.	////////

POLIZIA LOCALE

CAT	CAT ECON	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO UNITA'	MODALITA' ASSUNZIONE
C	C3	ISTRUTTORE	1	////////
C	C1	ISTRUTTORE	P.T.	////////
C	C1	ISTRUTTORE	P.T.	////////



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO f.f.**

Ing Giuseppe CARUSO



PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA/CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., parere FAVOREVOLE di regolarità finanziaria, attestante la regolarità contabile

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

D.ssa Tiziana NIGRO





Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali
N. Documento: 3/2021

1

Oggetto del documento: **Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese per la presentazione del Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 - 2023".**

Verbale N: 3/2021

Data della seduta istruttoria: 10/03/2021 Luogo seduta istruttoria Sede del Revisore

Ora Inizio seduta: 09:00 Ora Fine seduta: 11:25

Componenti della seduta:

Revisore Unico

Sommario

Sommario

Sommario	1
OGGETTO:	2
Acquisito che:	2
Richiamati in particolare:	3
Vista	3
PRESO ATTO E RILEVATO	4
CONSIDERATO	4
DICHIARA	5
CONCLUDE	6
Allegati.....	6



OGGETTO:

Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese per la presentazione del Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 - 2023".

L'anno duemila duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 09:00, il Revisore Unico ha tenuto una seduta istruttoria per la redazione del proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021.-2023.", ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Acquisito che:

- In data 02/03/2021 è giunta PEC dal Protocollo dell'Ente per la trasmissione dell'atto avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021" (Allegato 1)
- In data 02/03/2020 il Revisore trasmetteva propria PEC all'Ente per sollecitare la corretta istruttoria della pratica, rendendosi necessario acquisire i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile (Allegato 2);
- In data 03/03/2021 giungeva PEC dal Protocollo dell'Ente contenente atto completo di pareri di regolarità tecnica e finanziaria (Allegato 3);
- In data 09/03/2021 giungeva PEC del Protocollo dell'Ente con Prot. N. 1444 ad oggetto: Richiesta documentazione per piano fabbisogno, a firma del Responsabile del Settore Finanziario (Allegato 4). A tale comunicazione il Revisore intende dare seguito con la formalizzazione del presente parere, atteso che le pratiche sottoposte all'attenzione del Revisore vanno considerate complete nel momento stesso in cui vengono trasmesse all'Organo di Revisione con richiesta del relativo parere, per come già più volte segnalato all'Ente dal momento dell'insediamento ad oggi di quest'Organo di Revisione.

Richiamati i seguenti atti e documenti:

- D.M. 17 marzo 2020
- Circ. interministeriale 13 maggio 2020
- Nota di lettura ANCI 24 settembre 2020 "Decreto 17 marzo 2020 - Circolare 13 maggio 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"
- Parere Ragioneria generale dello stato 1° settembre 2020 "Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019"

- Parere Ragioneria generale dello stato 15 gennaio 2021 “Richiesta parere su facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria”

Premesso che:

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- l’art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni.

Vista

la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021 – 2023 e il relativo piano occupazionale, prevedendo le seguenti modifiche all’attuale assetto organizzativo:

- Per l’anno 2021:
 - un istruttore direttivo Settore Amministrativo cat D - full-time -progressione verticale – SENZA AUMENTO DI SPESA RELATIVAMENTE AL PASSAGGIO DA C6 A D1
 - integrazione oraria lavoratori assunti a tempo indeterminato ex LSU/LPU sino all’ occorrenza di 26 ore/settimana, con l’impatto complessivo di € 89.131,32.
- Per l’anno 2022:
 - N° 2 operatori di polizia municipale cat C/1 part-time - nuova istituzione - € 28.786,00
 - N° 1 esecutore cat. B/1 full-time - nuova istituzione+ N° 1 esecutore cat. B/1 part-time - nuova istituzione - € 38.535,47
 - N° 1 operatori cat. A/1 part-time- nuova istituzione - € 12.143,64
- Per l’anno 2023:
 - N° 1 cat C/1 part-time UTC - vacatio - € 14.393,00

PRESO ATTO E RILEVATO

Che la documentazione prodotta dall'Ente attesta che sia stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, per come calcolato sulla base del Consuntivo 2018 (Spese del Personale) e Consuntivi 2017, 2018 e 2019 (Entrate e Accantonamento FCDE);

Che nulla è stato osservato, agli atti resi al Revisore per l'istruttoria di questo parere, nonostante gli inviti informalmente resi al Responsabile del procedimento, circa il permanere dell'equilibrio di bilancio a seguito delle misure programmate, avendo peraltro il Responsabile del Settore Finanziario espressamente limitato la propria attestazione alla regolarità contabile dell'atto, pur avendo richiamato l'art. 147 TUEL, che espressamente prevede il parere di regolarità contabile "e del visto attestante la copertura finanziaria", rilevante senz'altro nel caso di specie, atteso l'obbligo, in capo al revisore, di asseverare il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

CONSIDERATO

Che l'attività del Revisore è sempre finalizzata a rendere pareri sulla attendibilità, congruità e coerenza delle previsioni di bilancio, in questa sede rilevanti per effetto dell'obbligo in capo al revisore di controllare la tenuta dell'equilibrio di bilancio in conseguenza dell'assunzione di personale previsto nel piano triennale.

Che per quanto riguarda il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020 i calcoli effettuati dal Revisore sul conto consuntivo 2018 non coincide perfettamente con il dato esposto nella proposta di delibera:

- Dato esposto in proposta di delibera per Redditi da lavoro dipendente: 614.206.68;
- Dato calcolato dal Revisore con le evidenze agli atti dell'istruttoria di questo parere: 624.525,07 (vedi tabella in Allegato 5).
- Nessun dettaglio sul calcolo del dato esposto in proposta di delibera è dato rinvenire nella documentazione agli atti del Revisore. In particolare, nessun elemento riscontrabile sulla corretta applicazione del metodo di calcolo contenuto al punto 1.2 della Circolare Interministeriale del 13 maggio 2020, con particolare riferimento all'eventuale presenza di partite come: spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada.

Che, sempre per quanto riguarda il vincolo di spesa, non vi è alcuna evidenza che l'ulteriore costo insorgente dagli interventi previsti nel piano, assommato al costo del personale per come rilevato (con dato assestato ma non ancora consuntivato) nel 2020, rispetti i vincoli fissati per le annualità dal 2021 al 2024. Non vi è infatti alcuna evidenza che i dati esposti nel bilancio preventivo 2020-2022 (peraltro per le sole annualità 2020 e 2021) riguardo al costo previsto del personale siano già comprensivi, o meno, degli interventi contemplati nel piano contenuto nella proposta di delibera.

Che, circa il permanere dell'equilibrio finanziario, nessuna informazione è stata resa al Revisore per potere utilmente verificare gli effetti, sull'equilibrio di bilancio dell'Ente, delle misure contenute nella proposta di delibera. Si consideri, peraltro, che il Revisore deve esprimere una valutazione sul permanere dell'equilibrio

di bilancio per il corrente periodo di programmazione. Ebbene, per come già rilevato dal Revisore a suo tempo, l'attuale bilancio di previsione 2020-2022 contiene "un'inspiegabile riduzione del costo complessivo per il personale" per il 2022 (per come già rilevato dal Revisore a pag. 32 del Verbale n. 7/2020).

Che nella documentazione agli atti istruttori di questo parere non si fa riferimento alcuno all'adeguamento del Fondo per la contrattazione integrativa, dettagliatamente disciplinato all'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, che prevede: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". Si legge anzi nella proposta di delibera sottoposta al Revisore che: "le categorie economiche del personale in servizio potrebbe variare in funzione del fondo risorse decentrate, nella misura in cui si dovesse prevedere, in seno allo stesso, progressioni economiche orizzontali". Di fatto, nell'atto proposto, manca l'attestazione del nuovo calcolo del fondo di contrattazione integrativa, in ragione delle misure proposte, e si afferma invece che le misure proposte (Categorie economiche) possono variare in ragione della quantificazione del fondo di contrattazione integrativa.

Che il Revisore è comunque sempre chiamato ad esprimere un parere anche riguardo la coerenza delle previsioni di bilancio, nei loro contenuti programmatici, con il programma di governo dell'Ente e gli indirizzi di finanza pubblica. Sotto tale profilo, si ritiene doveroso richiamare:

- 1) La grave difficoltà operativa nei processi amministrativi dell'Ente segnalata con Verbale n. 4/2020 e nuovamente rilevato con Verbale n. 7/2020;
- 2) Il Rilievo RIL05/2021 contenuto nel Verbale 2/2021, con cui il Revisore ha consigliato all'Ente "la redazione di un urgente e specifico Piano operativo per l'adeguamento delle risorse, delle procedure e delle mansioni critiche per il corretto funzionamento dei processi amministrativi e contabili";
- 3) L'assenza di interventi integrativi/corretti/modificativi dell'organico assegnato nel triennio al Settore Amministrativo.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

DICHIARA

1. Che, sulla base delle informazioni contenute negli atti rimessi per l'istruttoria di questo parere, non è possibile ACCERTARE se il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2021 – 2023 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

2. che in conseguenza non è possibile ACCERTARE se per effetto delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio sia garantito o meno.

CONCLUDE

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, che sulla base della documentazione consegnata agli atti dell'istruttoria di questo parere, è impossibilitato ad esprimere parere FAVOREVOLE o NON FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Conclude altresì che sarebbe opportuno assumere la delibera proposta unitamente alla delibera di approvazione del bilancio preventivo 2021-2023, in modo che si possano risolvere le criticità fin qui evidenziate in materia di verifica degli equilibri di bilancio (che deve comprendere la valutazione per l'intero periodo del piano in essere).

La seduta si è conclusa alle ore 11:25

Allegati

Allegato 1. *APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021*

Allegato 2. *Riscontro del revisore per richiesta pareri regolarità*

Allegato 3. *atto completo di pareri di regolarità tecnica e finanziaria*

Allegato 4. *Richiesta documentazione per piano fabbisogno, a firma del Responsabile del Settore Finanziario*

Allegato 5. *Dettaglio calcolo spese personale 2018*

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Revisore Unico

Dr. Saverio Carlo Greco





COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE



87020 - Provincia di Cosenza

Sede - Via Municipio, 1 - tel. 0982.608010
Delegazione Fraz. Marina - tel. 0982.608012
C.F. 00263580789

Prot. 18/2

Guardia Piemontese, il 30.03.2021

Al Sig. Sindaco

Sig. Vincenzo Rocchetti

SEDE

Al Sig. Segretario Comunale

Dott. Ernesto Gagliardi

SEDE

Ai Sigg.ri della GIUNTA COMUNALE

SEDE

Al Delegato al Bilancio

Geom. Gianfranco De Luca

Oggetto: deduzioni tecnico-contabili in ordine al parere reso dal Revisore Unico di questo Ente Locale Dott. Saverio Carlo Greco (Verbale n.3) in data 12.03.2021 assunto al protocollo con nr. 1498 afferente programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023.

I sottoscritti Ing. Giuseppe Caruso, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo f.f e la dr.ssa Nigro Tiziana, quale Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Guardia Piemontese (CS), con riferimento al parere espresso dal Revisore dei conti Dott. Saverio Carlo Greco di cui all'oggetto, espongono quanto in appresso.

Quanto riportato nella pag. 2 indicato (Allegato n. 1)del parere di cui all'oggetto, afferisce alla bozza di Delibera di APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021 trasmesso allo stesso Revisore tramite Pec dell'UTC e non tramite pec del protocollo come riportato nella sua Relazione;

per tutta risposta il Revisore dei Conti inoltrava Pec al Settore Tecnico in quanto attualmente lo scrivente Responsabile svolge anche il Responsabile facente funzioni del Settore Amministrativo, in cui riportava : *Per poter procedere a quanto di mia competenza è necessario acquisire i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*

In data 03.03.2021, così come riportato alla pag 2 della relazione del revisore, i sottoscritti per come richiesto dal dr Greco ai fini di una corretta istruttoria della pratica, apponevano i visti di regolarità contabile e tecnica sulla proposta di deliberazione alla Giunta per come previsto dagli artt. 49 – 147 e 153 del D.Lgs 267/2000.

Inoltre, al suddetto atto amministrativo venivano aggiunti oltre ai pareri richiesti due capoversi:

Rilevato come, nel rispetto dell'art.33 del D.L. 34/2019 per come modificato dalla Legge di conversione, gli equilibri di bilancio pluriennali vengono rispettati alla luce delle modalità di calcolo del tetto di spesa definito come rapporto tra la spesa consolidata di personale all'ultimo rendiconto, diviso la media delle entrate degli ultimi tre esercizi al netto dell'accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità;

Considerato come il limite teorico di spesa del personale, secondo il DPCM 17.03.2020, non viene mai raggiunto nel triennio, con ciò avvalorando il rispetto degli equilibri di bilancio nell'arco temporale di validità del fabbisogno."

Va precisato che il dott. Greco anticipava esclusivamente al Responsabile f.f del Settore Amministrativo Ing. Caruso Giuseppe la propria difficoltà ad esprimere parere in ordine all'atto in oggetto poiché carente, a suo dire, d'istruttoria documentale.

A questo punto, la scrivente Responsabile del Settore Finanziario, per mero spirito di collaborazione, pur non essendo stata coinvolta dal Revisore, inoltrava a quest'ultima apposita istanza a mezzo pec del 09.03.2021 prot. N. 1444, intesa ad ottenere specificazione circa i documenti di cui il Revisore avesse bisogno onde esprimere detto parere, per come riportato qui di seguito:

"In riferimento a quanto appreso dal Responsabile f.f. settore Amministrativo, Ing. Caruso Giuseppe, secondo cui sarebbe necessario integrare la documentazione trasmessa per il Suo parere circa l'approvazione del fabbisogno del personale 2021/2023, sono a richiedere specifica della documentazione integrativa che Le necessita al fine di consentirLe di rendere il parere di che trattasi."

Successivamente lo stesso Revisore precisava:

"A tale comunicazione il Revisore intende dare seguito con la formalizzazione del presente parere, atteso che le pratiche sottoposte all'attenzione del Revisore vanno considerate complete nel momento stesso in cui vengono trasmesse all'Organo di Revisione con richiesta del relativo parere;

... Che nulla è stato osservato, agli atti resi al Revisore per l'istruttoria di questo parere, nonostante gli inviti informalmente resi al Responsabile del Procedimento, circa il permanere dell'equilibrio di Bilancio a seguito delle misure programmate, avendo peraltro il Responsabile del Settore Finanziario espressamente limitato la propria attestazione alla regolarità contabile dell'atto, pur avendo richiamato l'art 147 TUEL che espressamente prevede il parere di regolarità contabile "e del visto attestante la copertura finanziaria", rilevante senz'altro nel caso di specie, atteso l'obbligo, in capo al revisore, di asseverare il rispetto dell'equilibrio di bilancio".

Continuando, il Revisore nel rendere il proprio parere in materia di programmazione del fabbisogno del personale porta la sua attenzione alla normativa riportando a pag 3:

"– Richiamati in particolare:

- *Il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art 33, D.L. n. 34/2019, ed avente ad oggetto: "Misure per la definizione della capacità delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni", per il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;*
- *L'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;*

L'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni".



A tal proposito gli scriventi sottolineano che il riferimento normativo richiamato dallo stesso Revisore relativo all'art 57 comma 3-septies del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 non ricorre nel caso di specie recando espressamente "Art. 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici" e non rientrando il Comune di Guardia Piemontese in nessuno dei "crateri" riferiti a sisma degli anni 2009, 2012 e 2016, né tantomeno avendo previsto di assumere, sotto qualsivoglia forma giuridica, personale in deroga all'art 33 del D.L. 34/2019.

Per quanto richiesto dai commi 719 e 723 dell'art. 1 della L 208/2015 va specificato come, avendo l'Ente approvato il rispetto degli equilibri di Bilancio con deliberazione n° 29 del 23.12.2020, non incorre nei divieti previsti.

E' confermato come la proposta di delibera di approvazione del fabbisogno 2021-2023 è stata formulata nel rispetto del D.P.C.M. (non già D.M.) 17 marzo 2020, applicativo dell'art 33, D.L. n. 34/2019, ed avente ad oggetto: "Misure per la definizione della capacità delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni"

I sottoscritti, confermano pertanto, che i valori di capacità assunzionale sono stati ricavati dal del D.P.C.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art 33, D.L. n. 34/2019; In detto DPCM si fa riferimento al rapporto tra: spesa di personale nell'ultimo consuntivo approvato (nella fattispecie 2019 e non 2018 per come rappresentato nella relazione del dr Greco), diviso la media delle entrate dei primi 3 titoli degli ultimi 3 consuntivi (nella fattispecie 2017, 2018 e 2019) al netto del FCDE, messo a confronto con la percentuale di riferimento ricavata, sulla base della classe demografica, dal DPCM 17.03.2020. La capacità assunzionale corrispondente si avrà se il rapporto ricavato dagli atti contabili risulta inferiore alla percentuale di riferimento.

Tutto ciò risulta riportato nell'Atto di Delibera.

I sottoscritti fanno, inoltre rilevare che non è stata in alcun modo influenzata l'attività in negativo al fine di poter rendere parere al Revisore dr Greco contrariamente a quanto assunto dallo stesso.

Inoltre, per come dallo stesso Revisore richiesto, sono stati inseriti in calce all'atto di proposta di deliberazione degli Uffici, i pareri di regolarità amministrativa/ contabile ex art. 147 -bis del TUEELL (D Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) , art. 49 del D.Lgs 267/2000, tenendo anche conto dell'art. 153 comma 5 del TUEL. Ad ogni modo il dr Greco a pag 4 del suo parere, sulla programmazione del fabbisogno del personale evidenzia quanto in appresso:

Preso atto e rilevato ... Che nulla è stato osservato, agli atti resi al Revisore per l'istruttoria di questo parere, nonostante gli inviti informalmente resi al Responsabile del Procedimento, circa il permanere dell'equilibrio di Bilancio a seguito delle misure programmate, avendo peraltro il Responsabile del Settore Finanziario espressamente limitato la propria attestazione alla regolarità contabile dell'atto, pur avendo richiamato l'art 147 TUEL che espressamente prevede il parere di regolarità contabile "e del visto attestante la copertura finanziaria", rilevante senz'altro nel caso di specie, atteso l'obbligo, in capo al revisore, di asseverare il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

A parer di questi Uffici, secondo quanto riportato dalla normativa vigente, e per come dettato dalla Corte dei Conti – Sezione giur. Sicilia – Sentenza 1058/2011:

" il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio e il suo effettivo equilibrio, ricomprendendo la liceità della spesa intesa come compatibilità della stessa con gli interessi dell'Ente Locale, di congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, attestando la disponibilità concreta della provvista non riguarda solo la corretta imputazione al pertinente capitolo di spesa e la capienza dello stanziamento comprende la valutazione della correttezza sostanziale della spesa."



Di guisa che il parere in calce all'atto amministrativo in questione risponde anche alla esigenza di certificazione del rispetto degli equilibri di Bilancio.

Nel proprio parere il Revisore dr Greco, sempre a pag. 4 , relaziona sul calcolo effettuato, secondo il D.M. 17 marzo 2020, dal Conto Consuntivo 2018.

I sottoscritti precisano che prendere a riferimento il Consuntivo 2018 risulta non proprio in linea con quanto indicato nel D.M. suddetto, poiché il DPCM del 17.03.2020 fa riferimento espressamente all'ultimo rendiconto approvato, e che per la programmazione in questione relativa all'anno 2021, ultimo Rendiconto da assumere come parametro approvato da questo Ente, è il Consuntivo 2019.

Con riferimento a quanto affermato dal Revisore relativamente all'ammontare della spesa di personale e, specificatamente, a quanto riportato all'Allegato 5 citato nel parere reso, va osservato come quest'ultimo derivi da una modalità di valutazione della detta voce di costo secondo uno schema adottato dall'Organo di Revisione e non già sulla base della norma, ossia il D.P.C.M. del 17.03.2020.

Infatti, mentre la norma prevede che il dato debba essere acquisito dall'ultimo rendiconto approvato (impegni di competenza), con riferimento a specifici macroaggregati, l'organo di Revisione si riferisce ad un raffronto tra competenza 2018, competenza 2020, cassa 2020 e anno 2021. Detta modalità non sembra essere prevista neanche dalla citata Circolare Interministeriale del 13.05.2020, al punto 1.2 evidenziato nel parere e di seguito riportata:

del punto 1.2 della citata Circolare interministeriale 13.05.2020 reca :

"1.2 Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate.

«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.».

L'art. 2 contiene la definizione delle voci da inserire al

numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Per «entrate correnti» si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio



di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III:

01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III,
Rendiconto della gestione, accertamenti. “

Alla medesima pag.4 il dott. Greco evidenzia che :

“sempre per quanto riguarda il vincolo di spesa, non vi è alcuna evidenza che l'ulteriore costo insorgente dagli interventi previsti nel piano, assommato al costo del personale per come rilevato (con dato assestato ma non ancora consuntivato) nel 2020, rispetti i vincoli fissati per le annualità dal 2021 al 2024. Non vi è infatti alcuna evidenza che i dati esposti nel bilancio preventivo 2020-2022 (peraltro per le sole annualità 2020 e 2021) riguardo al costo previsto del personale siano già comprensivi, o meno, degli interventi contemplati nel piano contenuto nella proposta di delibera. Che, circa il permanere dell'equilibrio finanziario, nessuna informazione è stata resa al Revisore per poter utilmente verificare gli effetti, sull'equilibrio di bilancio dell'Ente, delle misure contenute nella proposta di delibera. Si consideri, peraltro, che il Revisore deve esprimere una valutazione sul permanere dell'equilibrio di bilancio per il corrente periodo di programmazione. Ebbene, per come già rilevato dal Revisore a suo tempo, l'attuale bilancio di previsione 2020-2022 contiene “un'inspiegabile riduzione del costo complessivo per il personale” per il 2022.”

Questi Uffici puntualizzano ancora che la spesa di personale storicizzata e riguardante anche i contratti atipici rappresentati, fino al 30.12.2020, dalle contrattualizzazioni a tempo determinato di ex LSU/LPU, prevedeva:

- N° 1 dipendente collocato a riposo per limite di età nel 2020;
- N° 1 dipendente collocato a riposo per raggiunto limite di età nel 2021;
- N° 11 lavoratori ex LSU/LPU che da 26 ore settimanali sono passati a tempo indeterminato come sovranumerari per un ridotto monte ore dal 30.12.2020.

In base a quanto detto, a prescindere dalla applicazione dei tetti di spesa ammissibili ricavabili dal D.P.C.M. 17.03.2020, il Comune di Guardia Piemontese sta riprogrammando la minore spesa di personale, senza significative maggiorazioni. Basti pensare che l'attività prevista per l'anno 2021 (integrazione oraria ex LSU/LPU) è già ricompresa nella spesa di personale, per come certificata con il Consuntivo 2019 e rimasta invariata anche nel 2020, atteso che si va solo a ripristinare la situazione oraria dei contratti della specifica categoria di lavoratori.

In virtù di quanto detto si è specificato, nella proposta di deliberazione, che verranno rispettati gli equilibri di Bilancio 2021/2023 (e non 2024), fermo restando come ancora non sia stato approvato il Bilancio previsionale 2021-2023 e che, in sede di approvazione dello stesso, nel riverificare le poste di Bilancio sarà possibile accertare anche quanto segnalato dall'Organo di revisione nel verbale n. 7/2020.



Per contro, l'attuale Revisore dei Conti Dott. Saverio Carlo Greco, benché sia stato investito ad esprimere il proprio parere esclusivamente sulla proposta della programmazione del Fabbisogno del Personale 2021 - 2023 ha ritenuto a pag.5 di considerare nello stesso il Fondo per la contrattazione decentrata dichiarando:

"Che nella documentazione agli atti istruttori di questo parere non si fa riferimento alcuno all'adeguamento del Fondo per la contrattazione integrativa, dettagliatamente disciplinato all'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita".

I sottoscritti a detto riguardo precisano che il Fondo per la contrattazione decentrata 2021 non è oggetto della proposta di deliberazione su cui l'Organo di Revisione è stato chiamato a rendere il proprio parere.

Ciò nonostante giova specificare come:

- Al 31.12.2018 il bacino di dipendenti era pari all'attuale a meno di un pensionamento riferito alla Polizia Municipale a cui è subentrato il contratto di un ex LSU/LPU.

L'eventuale progressione economica orizzontale di uno o più dipendenti nel corso dell'anno 2021 è stata in parte già prevista con il Fondo 2020 e in parte nell'annualità 2021 e va a ricostituire la parte stabile del medesimo fondo nella misura in cui la stessa ha liberato somme per i pensionamenti.

Non si ravvisa la necessità normativa di includere nel Fondo per il fabbisogno di personale 2021-2023, quanto attiene alla costituzione del Fondo per la Contrattazione decentrata, trattandosi di provvedimenti che afferiscono a schemi normativi e finalità diverse.

Continuando nella pag 5 e nella pag. 6 del parere sulla programmazione del Fabbisogno del personale il dr Greco dichiara:

"--- 1. Che, sulla base delle informazioni contenute negli atti rimessi per l'istruttoria di questo parere, non è possibile ACCERTARE se il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2021 - 2023 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

2. che in conseguenza non è possibile ACCERTARE se per effetto delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio sia garantito o meno."

A parere di questi Uffici la proposta di deliberazione trasmessa allo stesso Revisore riporta tutte le informazioni previste dalla norma al fine di poter rendere parere per l'approvazione del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021-2023. Si aggiunge come, alla luce della previgente spesa per il personale ex LSU/LPU, ancorchè assunto a tempo indeterminato il 30.12.2020 in base alle deroghe previste per lo svuotamento del bacino, in primis la sovrannumerarietà, **non vi è alcuno scostamento della spesa.**

In ultimo l'Organo di Revisione conclude:

*ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, che sulla base della documentazione consegnata agli atti dell'istruttoria di questo parere, è impossibilitato ad esprimere parere **FAVOREVOLE o NON FAVOREVOLE** (??) sulla proposta di deliberazione in oggetto. Conclude altresì che sarebbe opportuno assumere la delibera proposta unitamente alla delibera di approvazione del bilancio preventivo 2021-2023, in modo che si possano risolvere le criticità fin qui evidenziate in materia di verifica degli equilibri di bilancio (che deve comprendere la valutazione per l'intero periodo del piano in essere).*



In riferimento a quanto testè espresso i sottoscritti, manifestando la difficoltà di stabilire l'esatta volontà dell'Organo di Revisione con il verbale n. 03/2021 in questione, specificano come il Fabbisogno del personale è atto prodromico alla redazione ed approvazione del Bilancio di previsione, il quale dovrà uniformarsi alle previsioni ivi inserite (e non viceversa). Di quanto appena affermato si ha evidenza anche con riferimento alla preventiva redazione del D.U.P, nella quale devono essere inseriti gli atti programmatici dell'Amministrazione, tra i quali il Fabbisogno di personale. Detti Atti costituiscono presupposti procedurali prodromici necessari per la redazione del Bilancio di Previsione. Per cui, contrariamente a quanto assunto dal dott. Greco, la tempistica di adozione e approvazione di detti atti (piano fabbisogno del personale , DUP ...) differisce dalla approvazione del Bilancio in quanto vanno approvati in tempi necessariamente antecedenti rispetto all'approvazione del Bilancio;

Si sottolinea, a mero titolo informativo, come l'Ente è attualmente in esercizio provvisorio e che la capienza dei capitoli è quella del Bilancio Assestato che prevedeva un D6 in capo al Settore Amministrativo e n. 11 lavoratori a 26 ore.

Alla luce di quanto sopra esposto i scriventi Responsabili, per quanto di propria competenza, confermano le proprie favorevoli valutazioni.

Il Responsabile Settore Finanziario

Dr.ssa Tiziana Nigro

Il Responsabile del Settore Amministrativo f.f.

Ing. Giuseppe Caruso



IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° " Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)
- VENGA TRASMESSA in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo (art. 125 D. Lgs. N° 267/2000)


ATTESTA

che la stessa deliberazione



E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134 - comma 4 D.Lgs. n°. 267/2000)

Dr. Ernesto GAGLIARDI



Pubblicata sull'Albo Pretorio on -line in data 02 APR 2021 con il n. _____

(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)



IL RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Ing. Caruso Giuseppe

